



COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 62 DEL 28/04/2020

Proposta N° 63 del 28/04/2020

OGGETTO:	ISTITUZIONE DELLA CHIUSURA AL TRANSITO A VELOCIPEDI E PEDONI LUNGO LE PISTE CICLOPEDONALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BUSSOLENGO. REVOCA ORDINANZA N° 56 DEL 14.04.2020.
-----------------	---

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 56 del 14.04.2020 con la quale era stata disposto il divieto di transito a pedoni e velocipedi lungo le piste ciclopedonali del Comune di Bussolengo;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 43 del 27.04.2020 con la quale viene consentito lo spostamento individuale per attività motoria su tutto il territorio comunale anche con biciclette o altro mezzo;

RITENUTO pertanto che non sussistano più le condizioni per mantenere il divieto di circolazione sulle piste ciclopedonali;

NORME APPLICATE

La presente ordinanza è predisposta ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs 30/04/1992, n.° 285.

Per quanto concerne il presente atto, lo stesso è adottato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL., giusta nomina n. 18525 di protocollo in data 21.05.2019.

ORDINA

La revoca della propria ordinanza n. 56 del 14.04.2020.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, Dott. Enrico Bartolomei.

(tel. 0456769937 – Fax 0456754509) e-mail poliziamunicipale@comune.bussolengo.vr.it).

DESTINATARI DELL'ATTO

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione su sito internet.

Copia della presente viene trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri – Bussolengo
- SUEM 118
- Questura di Verona

□ Prefettura di Verona

RICORSO

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto.

In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può esser proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992.

Funzionario

BARTOLOMEI ENRICO / INFOCERT SPA